

Relazione conclusiva
del
processo di razionalizzazione delle società partecipate 2015
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette.

Il comma 611 ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento.

A norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare n. 11 del 30/04/2015 (di seguito, per brevità, Piano 2015).

Il suddetto Piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 11/05/2015 (comunicazione prot. n. 17182).

Il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato sul internet dell'amministrazione (link: <http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate>).

La pubblicazione era, ed è, obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013), conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare *l'accesso civico* ed ottenere copia del piano e la sua pubblicazione.

Il comma 612, dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015, prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni sia ad opera d'una "*relazione*" nella quale vengono esposti i *risultati conseguiti* in attuazione del Piano.

La relazione è proposta e, quindi, sottoscritta dal sindaco.

La stessa è oggetto d'approvazione da parte dell'organo assembleare, in modo che il procedimento sia concluso dallo stesso organo che lo ha avviato nel 2015.

Al pari del piano, anche la relazione sarà trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013) e, conseguentemente, è oggetto di *accesso civico*.

2. Le partecipazioni societarie

Al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano 2015*, il nostro comune partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Gardone 2002 Srl con una quota del 100%;
2. Energia Blu S.c.r.l con una quota del 73%;
3. Azienda servizi farmaceutici srl (ASF) con una quota del 33,33%;
4. Civitas Srl con una quota dello 4%
5. Azienda Servizi Valtrompia SpA (asvt) con una quota del 8,176%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono tutte oggetto del *Piano 2015*.

Per completezza, si precisa che il comune, fa parte della Comunità Montana di Valle Trompia.

L'adesione alla Comunità Montana essendo "*forma associativa*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del *Piano 2015* e, di conseguenza, della presente relazione conclusiva.

2.1. Gardone 2002 Srl in liquidazione

La Gardone 2002 Srl è interamente di proprietà del comune.

La Società venne costituita il 18/12/1992 con atto del notaio Dott. Dario Ambrosini.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 38 del 26/9/2013 ha disposto lo scioglimento anticipato della società in quanto non rispondente ai requisiti previsti dall'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

Successivamente il Consiglio Comunale con deliberazione n. 153 del 20/11/2014 ha stabilito gli indirizzi relativi all'effettiva liquidazione.

La società è stata posta in liquidazione con atto del notaio Dr Gianfranco de Vanna repertorio 1853 del 27/11/2014.

Il *piano di razionalizzazione* prevedeva la definitiva liquidazione della società entro prima metà dell'esercizio 2015.

Gli indirizzi formulati al liquidatore prevedevano che la società procedesse all'alienazione del patrimonio immobiliare della stessa (costituito da 22 autorimesse) prima della conclusione del procedimento di liquidazione.

A tal fine la società ha provveduto ad effettuare diversi bandi per la vendita delle autorimesse senza riuscire ad alienarle.

Di conseguenza l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere con la liquidazione della società, decidendo di acquisire al proprio patrimonio le autorimesse con il fine di alienarle e al contempo ha dato mandato al liquidatore di Gardone 2002 di redigere il bilancio di chiusura.

Si prevede che la definitiva liquidazione avvenga entro il primo semestre 2016.

2.2. Energia Blu srl

La Società Energia Blu società consortile a responsabilità limitata è partecipata al 73% dal comune.

La Società è stata costituita il 29/01/2002 con atto rogato dal Notaio dott. Fabrizio Santosuosso Numero repertorio: 3424/399.

L'oggetto sociale di Energia Blu srl, ai sensi dell'art 3 dello Statuto, è lo svolgimento coordinato di attività dei consorziati nel settore energetico.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione intende conservare la proprietà della Società energia Blu srl in quanto l'eventuale decisione di liquidazione delle quote sociali di proprietà del Comune comporterebbe una riduzione delle entrate dell'Ente e, conseguentemente, una riduzione significativa dei servizi offerti dal Comune alla cittadinanza, con una significativa contrazione, in particolar modo, dell'insieme dei servizi alla persona gestiti dall'Ente.

Il mantenimento della partecipazione societaria è da ritenersi indispensabile per continuare a perseguire le finalità istituzionali proprie dell'Ente.

Ne consegue che, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

L'Ente ha stabilito, in sede di rinnovo delle cariche sociali previste per il primo semestre 2016, al fine di procedere alla riduzione dei costi degli organi amministrativi della società, di nominare, conformemente a quanto previsto dallo statuto sociale e dall'emanando testo unico in materia di società partecipate dagli enti locali, un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione.

2.3. Azienda Servizi Farmaceutici Srl (ASF)

Il Comune di Gardone Val Trompia detiene una partecipazione del 33,33% di ASF s.r.l. L'oggetto della Società è la "gestione delle farmacie comunali".

La Società è stata costituita con atto costitutivo del notaio dott.ssa Antonella Rebuffoni in data 07/02/2003, rep 12228, racc n. 4170.

La società è in totale controllo di enti locali; ad essa partecipano i seguenti comuni: Concesio, Villa Carcina e Gardone Val Trompia.

I Comuni hanno affidato in house alla società, nei confronti della quale esercitano il cd. controllo analogo, la gestione del servizio pubblico di farmacia regolato da contratto di servizio.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione intende conservare la proprietà della Azienda Servizi Farmaceutici srl.

Ne consegue che, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.4. Civitas srl

Il Comune detiene una partecipazione in Civitas s.r.l. pari al 4,00%.

La Società è stata costituita il 27/12/2005 con atto rogato dal Notaio dott.ssa Antonella Rebuffoni

Il Comune di Gardone Val Trompia ha sottoscritto la partecipazione alla società in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n 33 del 28/05/2007.

Civitas Srl è società a totale controllo pubblico cui partecipano la comunità Montana di Valle Trompia ed i seguenti comuni: Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella. e Villa Carcina.

La società ha per oggetto sociale:

- ✓ il coordinamento e lo svolgimento in forma unitaria delle attività dei soci per la gestione della funzione afferente i servizi sociali e le attività di rilievo sociale riguardanti le seguenti aree: anziani, minori e famiglia, disabilità ed handicap, emarginazione grave, dipendenze e nuove povertà, salute mentale ed immigrazione,
- ✓ il coordinamento, l'allestimento e la gestione di attività in ambito culturale.

In particolare la società si occupa della gestione dei servizi sociali istituiti nell'ambito del piano di zona della Valle Trompia e della gestione di alcuni servizi del Sistema Integrato dei Beni Culturali ed Ambientali (Sibca) della Valle Trompia.

Civitas s.r.l. è, di fatto, lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio sovracomunale di funzioni istituzionali degli Enti stessi.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione intende conservare la proprietà della Civitas srl.

Ne consegue che, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

2.5 Azienda servizi Valtrompia Spa (ASVT)

Il comune di Gardone Val Trompia è proprietario dell' 8,176% del capitale sociale della Azienda Servizi Valtrompia SpA.

L'Azienda Servizi Valtrompia SpA è stata costituita con atto costitutivo del Notaio dott.ssa Vittoria Piardi - data 30/7/1998 - Repertorio n. 97313 - Raccolta n. 15825.

La società ha per oggetto la gestione di servizi pubblici economici, la produzione di energia elettrica e di calore e la loro distribuzione nel comprensorio costituito dai territori dei comuni della Valle Trompia, del Comune di Brescia e di altri comuni aventi esigenze simili.

In particolare la società ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di acquedotti, fognature, depuratori ed ogni altra attività rientrante nel ciclo completo delle acque.

L'Ente Locale gestisce, per tramite della Azienda Servizi Valtrompia SpA, servizi strategici e fondamentali tra cui il servizio idrico integrato e la distribuzione del gas naturale.

Azienda Servizi Valtrompia svolge per il comune di Gardone Val Trompia, e per gli altri comuni della Valle Trompia, che detengono partecipazioni nella medesima società, la gestione di servizi di interesse economico generale.

Come già precisato nel *Piano 2015*, l'amministrazione intende conservare la proprietà della ASVT.

Ne consegue che, nel corso del 2015, non sono state avviate procedure di liquidazione, cessione o fusione della società.

3 Atto di indirizzo per le società partecipate dal comune ai fini del contenimento della spesa e per il rispetto dei principi di economicità, trasparenza e corruzione

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 64 del 17/12/2015 ha formulato i seguenti indirizzi per le società partecipate.

1. INDIRIZZI OPERATIVI.

Le Società controllate dal Comune di Gardone Val Trompia dovranno attivare tutte le iniziative, preventivamente concordate con il Comune-socio, idonee al fine di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- ✓ non procedere ad aumenti dei *compensi* in favore degli amministratori;
- ✓ *ridurre i costi* anche attraverso il contenimento dei compensi specie in caso di incarichi funzionalmente legati tra loro;
- ✓ adottare ed applicare regolamenti atti ad *individuare le procedure selettive e/o comparative*, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti;
- ✓ adottare ed applicare regolamenti volti a disciplinare le *modalità, i limiti e le procedure da seguire* per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di appalti di servizi e per l'affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna;

2. INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

Le società controllate sono tenute:

1. ad adottare, qualora non lo abbiano già fatto, un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001;
2. ad osservare le disposizioni contenute nella L. 190/2012 "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in linea con il piano nazionale anticorruzione dell'11/9/2013, cd. P.N.A. approvato dall'A.N.A.C (Autorità Nazionale Anti Corruzione);
3. a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione, per il seguito "RPC", secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, *preferibilmente attraverso modifiche statutarie*, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle

- misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune. Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line;
4. ad integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 sono elaborate dal RPC in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti. Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità. Di seguito si riporta il contenuto minimo delle misure identificato dall'A.N.A.C. con propria determinazione n. 8/2015:

Individuazione e gestione dei rischi di corruzione: in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una

«mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

Sistema di controlli: la definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

Codice di comportamento: le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal D.Lgs. n. 39/2013. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, comma 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale". Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal RPC, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: all'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, comma 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";
- art. 14, comma 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal RPC un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici: al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la

dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Formazione: le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001».

Tutela del dipendente che segnala illeciti: in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall’Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l’adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

Rotazione o misure alternative: uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d’impresa e le dimensioni organizzative della stessa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”) che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Monitoraggio: le società, in coerenza con quanto già previsto per l’attuazione delle misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il RPC. Quest’ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell’attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.A.C. si riserva di definire.

3. INDIRIZZI IN MATERIA DI TRASPARENZA.

1. Le **società in house** sono soggette, in materia di trasparenza, alla medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, senza alcun tipo di adattamento.
2. Per le società **controllate**, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni trova applicazione la normativa sulla trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33/2013 (art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo. L'art. 11, comma 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del D.L. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del D.Lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata *«limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»* anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non di controllo. L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.

Per le società a **partecipazione pubblica non di controllo**, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse se effettivamente esercitate, e di cui all'art. 22, comma 3, per quanto attiene all'organizzazione. Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, comma 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, comma 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, comma 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, comma 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, comma 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, comma 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, commi 16 e 32); alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, comma 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, comma 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, comma 29).

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata *“Società trasparente”*.

E' onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all'interno del PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ, quali attività rientrano fra quelle di «*pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» e quelle che, invece non lo sono.

In allegato al presente documento, per costituirne parte integrante e sostanziale, viene riportato l'**allegato 1** alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015 dell'A.N.A.C.

4. INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE.

Le Società controllate dal Comune di Gardone Val Trompia dovranno attenersi agli indirizzi in materia di politiche del personale di seguito riportati:

- ✓ procedere con atto formale dell'organo amministrativo, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla rilevazione delle eccedenze di personale o alla dichiarazione di assenza di eccedenze; nel caso in cui vengano rilevate eccedenze si dovranno applicare le procedure previste dall'art. 1, comma 565 e ss, della legge 147/2013;
- ✓ reclutare il personale per la copertura del proprio fabbisogno esclusivamente con procedure a evidenza pubblica, assicurando:
 - la preventiva approvazione e pubblicazione del regolamento per il reclutamento del personale;
 - la preventiva informazione scritta ai soci pubblici;
 - la trasmissione preventiva al comune di Gardone Val Trompia (degli avvisi di selezione, dei relativi esiti e delle decisioni in ordine ai tempi delle assunzioni);
 - l'adeguata pubblicità delle selezioni di personale, mediante pubblicazione degli avvisi sul sito internet della Società, sul sito istituzionale del Comune di Gardone Val Trompia;
 - l'adeguata pubblicità della documentazione relativa alle selezioni di personale;
 - meccanismi oggettivi e trasparenza di selezione;
- ✓ le commissioni per la selezione del personale dovranno essere composte da esperti di comprovata esperienza nel settore, anche estranei alla società, individuando i singoli membri nel rispetto della vigente disciplina della incompatibilità ed evitando ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale;
- ✓ procedere ad una rilevazione dettagliata della situazione del proprio organico in relazione alle esigenze funzionali dei servizi erogati e presentino al comune un apposito piano economico-finanziario nel quale siano posti in evidenza eventuali esuberanti. Ciò al fine di consentire la definizione a livello di gruppo comunale di un eventuale piano delle mobilità fra aziende partecipate (ai sensi di quanto previsto dai commi 563-568 della L. 147/2013);
- ✓ verificare, prima dell'indizione di procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di nuovo personale, la possibilità della copertura del fabbisogno con procedure di mobilità del personale di altre società partecipate dal Comune di Gardone Val Trompia, sulla base di accordi con le medesime società, ai sensi dell'art.

1, comma 563, della Legge 147/2013. In alternativa alla mobilità, il reclutamento di personale avviene mediante distacco da altra Società partecipata dal Comune di Gardone Val Trompia, con rimborso delle spese alla società distaccata a carico della società distaccataria. Ai fini della verifica della possibilità di copertura del proprio fabbisogno di personale mediante mobilità o distacco, la società trasmette a tutte le altre società interessate dal presente atto di indirizzo e al Comune di Gardone Val Trompia una richiesta indicante il profilo del posto da ricoprire; solo nel caso in cui, decorsi 30 giorni dall'invio della richiesta, non siano pervenute risposte favorevoli, la società potrà procedere alla pubblicazione dell'avviso di selezione; viceversa, la società procede alla copertura del posto mediante mobilità o distacco;

- ✓ assumere personale a tempo determinato e, in generale, con rapporto di lavoro flessibile, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs. 165/2001, nel limite della spesa sostenuta nell'anno 2009 con riferimento all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e nel limite quantitativo in proporzione al personale a tempo indeterminato fissato nel tempo dalla normativa vigente nel tempo;
- ✓ adottare con propri provvedimenti interni, da trasmettere per conoscenza all'amministrazione comunale, misure idonee ad estendere al proprio personale i vincoli alla retribuzione individuale ed accessoria analoghi a quelli vigenti per i dipendenti pubblici, fermo restando quanto previsto dall'art. 76, comma 7 del D.L. 78/2010 in tema di computo nella spesa di personale degli enti locali anche degli oneri di personale delle partecipate;
- ✓ attenersi al principio di riduzione dei costi di personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Gli indirizzi prevedono inoltre che le società partecipate, con esclusione di quelle poste in liquidazione, presentino al Sindaco un apposito piano che individui le azioni concrete che intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi.

Gardone Val Trompia 31/03/2016

Il Sindaco

Pierangelo Lancelotti